

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it

Circolare n. 115.2075.SS.P
Prot. 1092.22.SS.P

Roma, 16 novembre 2022

**AI PRESIDENTI DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI
DEI DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**ALLE SEGRETERIE DEI
DIPARTIMENTI REG.LI E
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

e p.c. **AI COMPONENTI
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Inviata per email

Oggetto: Fringe benefit in busta paga: nuova esenzione fino a 3.000 euro per il 2022

Cari Colleghi,

il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato il c.d. Decreto Aiuti-quater, che, tra le altre disposizioni, innalza il tetto dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali. Nel Decreto Aiuti quater è stato previsto che la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023 aumenta da 600 euro a 3.000 euro.

I fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022.

Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell'anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d'imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefit eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d'imposta.

Si ricorda che i "fringe benefit" sono le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l'azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.

In più, per quanto riguarda i dipendenti, sono compresi anche i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente, ovvero:

- collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali;
- altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come per esempio i tirocinanti.

Non ci sono limiti di redditi per erogare i Fringe benefit di cui sopra.

Nel caso sia stata assegnata l'auto aziendale al dipendente a uso promiscuo: se il valore determinato dalle tabelle Aci, quale Fringe benefit annuo risulta inferiore alla nuova soglia, in questo caso al lavoratore verranno conguagliati, a suo favore, le imposte e i contributi trattenuti in corso del periodo d'imposta.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. **Lauro Ferrari**

Il Presidente Nazionale
Dott. **Carlo Ghirlanda**